

**Sentenza:** n. 25 del 13 febbraio 2008

**Materia:** ineleggibilità dei consiglieri regionali

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via principale

**Limiti violati:** articoli 2, 3 e 51 Costituzione

**Ricorrente:** Presidente del Consiglio dei ministri

**Oggetto:** articolo 2, comma 1, lettera s) e 2, lettera e) della legge 7 agosto 2007, n. 20 (Disciplina delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità con la carica di consigliere regionale, ai sensi dell'articolo 15, comma secondo dello statuto speciale) della Regione autonoma Valle d'Aosta.

**Esito:** infondatezza della questione sollevata per l'articolo 2, comma 1, lettera s) e illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 2, lettera e)

**Estensore nota:** Caterina Orione

Le disposizioni impugnate sono relative a due cause di ineleggibilità alla carica di consigliere regionale previste dalla legge regionale della Valle d'Aosta n.20 /2007, articolo 2, comma 1, lettera s) *il rettore dell'Università della Valle d'Aosta/Université de la Vallée d'Aoste*; e articolo 2, comma 2, lettera e) *i professori, i ricercatori in ruolo ed i titolari di contratti di insegnamento in corsi universitari realizzati in Valle d'Aosta*;

La potestà legislativa primaria in materia è prevista dall'articolo 15 dello Statuto della Regione autonoma, così come modificato dalla legge costituzionale 31 gennaio 2001, n.2 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano), che dispone che la legge regionale *In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto disposto dal presente titolo* (Organi della regione) possa dettare disciplinare i casi di ineleggibilità e di incompatibilità. L'avvocatura dello Stato censura la modalità di esercizio di tale potestà legislativa e ritiene che le suddette cause di ineleggibilità integrino fattispecie che violano i diritti e i principi fondamentali affermati agli articoli 2, 3, 51, primo e terzo comma della Costituzione, in quanto le disposizioni impugnate si configurano quali ingiustificate limitazioni, che alterano *il bilanciamento tra il diritto individuale di elettorato passivo e la tutela delle cariche pubbliche* e non trovano altresì ragione di essere, in quanto discriminatorie e derogatorie in relazione ai principi di cui alla legislazione statale in materia. La difesa della Regione Valle d'Aosta ritiene non sufficientemente motivate le censure, quindi inammissibili, in relazione agli articoli 2 e 3 della Costituzione e quanto alla violazione dell'articolo 51, afferma la non fondatezza, poiché la disposizione statutaria non impone l'osservanza dei principi fondamentali posti dalla legislazione statale, bensì solo quelli dell'ordinamento giuridico, come deve essere per una regione con potestà legislativa primaria.

La Corte costituzionale preliminarmente richiama i principi in materia stabiliti dalla disciplina nazionale da osservarsi per le Regioni a statuto ordinario, principi che sanciscono l'eleggibilità quale regola generale, a cui le Regioni possono stabilire eccezioni qualora per ragioni legate all'ufficio ed attività del candidato ed in casi particolari, le condizioni di libertà del voto e la parità di accesso alle cariche, possano essere compromesse. Deve comunque essere assicurato il diritto di elettorato passivo, a quei soggetti che si trovino in casi di ineleggibilità, qualora essi provvedano con tempi e modi stabiliti dalla legge a lasciare attività e funzioni che le determinino.

La Corte respinge le eccezioni di inammissibilità delle questioni sollevate dalla resistente in merito alla violazione degli articoli 2 e 3 Cost., in quanto l'affermata violazione del diritto di elettorato passivo di cui all'articolo 51 Cost. è necessariamente correlata ai suddetti articoli, poiché diritto politico fondamentale e quindi da considerarsi inviolabile. Richiamata la propria giurisprudenza in tema del diritto di elettorato passivo sancito dall'articolo 51 della Costituzione, ricorda come questo possa essere limitato solo in determinate situazioni e per motivi "*adeguati e ragionevoli*" che siano finalisticamente indirizzati alla tutela dell'interesse generale e che pertanto le cause di ineleggibilità, sempre predeterminate dalla legge, statale o regionale a cui il disposto costituzionale rinvia, debbano in ogni caso essere espressione del sotteso contemperamento degli interessi.

In merito alla disposizione di cui articolo 2, comma 1, lettera s) relativa all'ineleggibilità del *rettore dell'Università della Valle d'Aosta/Université de la Vallée d'Aoste*, la Corte ritiene che se pur la previsione restrittiva del diritto di elettorato passivo trovi in astratto una ragione d'essere, poiché la normativa nazionale e quella regionale istitutiva della suddetta Università appalesano uno stretto legame tra la regione e l'Università, per ciò che concerne l'organizzazione amministrativa e finanziaria della stessa, la composizione degli organi e la nomina, con decreto del Presidente della Giunta regionale, del rettore scelto dal Consiglio dell'Università e che quindi la candidatura del rettore possa configurare un'impropria influenza sulla competizione elettorale, in concreto tale ragionevole causa di ineleggibilità può essere rimossa qualora l'interessato cessi dalle funzioni per uno dei casi previsti dall'articolo 3, comma 1 della legge regionale 20/2007, per cui la questione di illegittimità costituzionale non è fondata.

Se il particolare status giuridico e le alte funzioni esercitate dal rettore, ragionevolmente legittimano, per ragioni di tutela dell'interesse pubblico ad una competizione elettorale senza indebite influenze, la previsione di una causa di ineleggibilità, non così si può ritenere per le funzioni e le attività di insegnamento dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera e) *i professori, i ricercatori in ruolo ed i titolari di contratti di insegnamento in corsi universitari realizzati in Valle d'Aosta*, in quanto lo svolgimento delle attività connesse al ruolo rivestito non configura una possibile causa *di turbativa della libertà di voto degli studenti* tale da giustificare una compressione del diritto di elettorato passivo, per cui la Corte ritiene illegittima costituzionalmente la disposizione de quo.